



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA  
Servizio gestione dei rifiuti**

Regione Puglia  
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

AOO\_090/PROT  
08/08/2019 - 0011074

Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Provincia di Taranto

[Settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:Settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

CISA Spa

[antonio.albanese@pec.cisaonline.it](mailto:antonio.albanese@pec.cisaonline.it)

AGER

[protocollo@pec.ager.puglia.it](mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it)

*E,p.c.*

Regione Puglia

Assessore alla Qualità dell'Ambiente

G. Stea

[segreteria.ambiente@regione.puglia.it](mailto:segreteria.ambiente@regione.puglia.it)

Direttore dipartimento mobilita', qualita' urbana,  
opere pubbliche, ecologia e paesaggio

Ing. B. Valenzano

[dipartimento.mobilitaqualurboppubppaesaggio@p](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubppaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

[ec.rupar.puglia.it](mailto:ec.rupar.puglia.it)

Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio

[Servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:Servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: Impianto di trattamento/smaltimento rifiuti speciali non pericolosi CISA Spa C.da  
Gravinola – Procedimento di VIA ex D.Lgs. 152/2006 del progetto di  
“rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo  
rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)”**

Con riferimento all'oggetto, preso atto della corrispondenza intercorsa e di seguito elencata:

- nota della Sezione regionale Tutela e valorizzazione del Paesaggio prot. n. 1601 del 07.02.2019;
- nota della CISA Spa prot. 141/19 del 05.04.2019 di trasmissione di “Atto unilaterale d'obbligo”
- nota AGER prot. 4315 del 17.06.2019
- nota della Sezione regionale Tutela e valorizzazione del Paesaggio prot. n. 6271 del 29.07.2019;

si rappresenta quanto segue.

Come noto la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati costituisce attività di pubblico interesse. Il vigente Piano di Gestione dei rifiuti urbani (approvato con DCR n. 204/2013) per la gestione di tale tipologia di rifiuti non prevede il ricorso a discariche private per rifiuti speciali non pericolosi per assicurare la chiusura del ciclo, sul presupposto in base al quale

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche - Servizio gestione dei rifiuti

Via Gentile, 52 70126 Bari - Tel: 080-5403928

e-mail: [g.addati@regione.puglia.it](mailto:g.addati@regione.puglia.it) - pec: [serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

**E**  
Provincia di Taranto  
Protocollo N.0023982/2019 del 08/08/2019



all'epoca della redazione dello strumento pianificatorio il fabbisogno regionale di smaltimento risultava soddisfatto dalle discariche pubbliche (in concessione) realizzate/da realizzare/in esercizio con volumetrie residue.

Nel corso dei primi anni di attuazione del Piano, tuttavia, alcune discariche sono risultate indisponibili a causa di problematiche di natura ambientale/gestionale che hanno portato alla sospensione dei relativi titoli autorizzativi, ad intervenuti sequestri da parte della Autorità Giudiziaria o al necessario avvio di procedimenti di bonifica per contrastare accertati fenomeni di inquinamento.

Tale mutato contesto impiantistico ha reso sempre più frequente la necessità di ricorrere, nelle modalità previste dalla Legge, a discariche private per rifiuti speciali non pericolosi al fine di assicurare la chiusura del ciclo e quindi lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 190501 e 191212).

In relazione al concetto di "pubblica utilità" appare opportuno evidenziare che, se in base alla disciplina speciale previgente la differenza tra "opera pubblica" e "opera di pubblica utilità" rilevava ai fini dell'applicazione di determinati provvedimenti normativi ed in particolare della Legge 3 gennaio 1978 n. 1 circoscritta alle sole opere pubbliche, la normativa attualmente vigente fa rientrare piuttosto il concetto di "opera pubblica" come *species* del più ampio *genus* di "opera di pubblica utilità" quale intervento, pubblico o privato, finalizzato a soddisfare un interesse della collettività e quindi un interesse pubblico.

Al fine di dimostrare i presupposti di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR ed in particolare la pubblica utilità delle modifiche proposte, preso atto dell'"Atto unilaterale d'obbligo" trasmesso dal gestore con nota prot. 141/19 del 05.04.2019, al fine di fornire un utile contributo per consentire il prosieguo del procedimento amministrativo in corso, la scrivente Sezione suggerisce di formalizzare tra le parti un accordo ai sensi dell'art. 9-bis della LR 24/2012 e ss.mm.ii. atteso che tale tipologia di accordo è finalizzato a soddisfare un pubblico interesse e possa costituire di fatto dichiarazione di pubblica utilità.

In conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 7 della LR 24/2012 e ss.mm.ii., il suddetto accordo bilaterale dovrà essere sottoscritto da AGER e dal Gestore dell'impianto, con esplicita indicazione della tipologia dei rifiuti conferibili, volumetrie, tariffe da applicare e flussi annui da avviare a smaltimento.

Cordialità.

Il funzionario  
**Dott.ssa Giovanna Addati**

Il Dirigente della Sezione  
**Ing. Giovanni Scannicchio**